
REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ

- *Adottato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Alta Padovana dell'A.ULSS 6 Euganea nella seduta del 06.05.2024.*

- *Approvato da parte del Consiglio Comunale di Campodarsego con Deliberazione C.C. n. 32 del 31/07/2024*

Art. 1 Definizione

Il Comitato dei Sindaci Alta Padovana istituisce un Fondo di Solidarietà tra Comuni (d'ora in avanti denominato "Fondo") con l'obiettivo principale di sostenere la realizzazione di progetti per il sostegno, la protezione e la tutela dei minorenni, comprese le situazioni di fragilità che richiedono l'accoglienza al di fuori del proprio ambiente familiare. Riconoscendo l'importanza di promuovere e realizzare interventi di sostegno alle famiglie che vivono condizioni di vulnerabilità o pregiudizio promuovendo una genitorialità positiva, con l'istituzione del Fondo s'intende garantire un equo accesso ai servizi e alle risorse del territorio per le situazioni emergenziali che richiedono un intervento di allontanamento dal nucleo familiare.

La creazione del Fondo è volta a promuovere a livello locale lo sviluppo di politiche sociali solidali e sostenibili indirizzate alla tutela e alla cura dei minorenni. L'utilizzo del Fondo è dedicato al sostegno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di accoglienza secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 Gestione finanziaria del fondo

I Comuni del Comitato dei Sindaci Alta Padovana, in quanto titolari delle funzioni di protezione, tutela e accoglienza dei minori, incaricano il capofila dell'Ambito ATS VEN_15 alla gestione finanziaria del presente fondo.

In questa cornice i 28 Comuni si impegnano a collaborare con tutti i Servizi Sociali coinvolti, per definire le strategie operative per la tutela e protezione dei minori che vivono in condizioni di vulnerabilità, all'interno del quadro di riferimento stabilito dal presente regolamento.

Art. 3 Destinatari e requisiti di accesso

I destinatari del Fondo di Solidarietà sono i Comuni componenti il Comitato dei Sindaci dell'Alta Padovana che, con apposito atto, aderiscono al Fondo, elencati nell'Allegato A) – "Elenco dei Comuni".

Il Fondo è destinato esclusivamente alla copertura delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza di minorenni per i quali è stato delineato un progetto di protezione e tutela dove è prevista l'accoglienza all'interno di una comunità residenziale. L'accesso al Fondo è subordinato al soddisfacimento di quattro requisiti essenziali:

- **Requisito di Residenza.** Il minorenne deve essere residente in uno dei Comuni aderenti al Fondo, prima dell'accoglienza in comunità come previsto dall'art. 13bis della L.R. 5/96 e dall'art. 6 co. 4 della L. 328/00. In alternativa, è possibile accedere al Fondo se uno di questi Comuni è stato identificato come "luogo di provvisoria dimora del minore" sulla base di segnalazioni delle autorità competenti che hanno rilevato la presenza di un minore privo di residenza anagrafica, come ad esempio i minori stranieri non accompagnati oppure anche se uno di questi Comuni è stato identificato come "residenza abituale" del minore, così come ribadito dalla Riforma Cartabia (c.p.c. art 473bis.11) e dai più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione Cass. Civ. n.10243 del 19/04/2021 e Cass. n. 13214 del 2021 (luogo che

garantisce la continuità affettivo-relazionale del minorenni perché egli ha in esso la sede prevalente dei suoi interessi ed affetti);

- Requisito di Progetto. L'intervento di messa in protezione deve essere definito all'interno di un progetto approvato in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD). In alternativa, l'accesso al Fondo è consentito se l'intervento di collocamento in luogo sicuro è adottato in una situazione di emergenza, come stabilito dall'articolo 403 del Codice Civile, a cui farà seguito la definizione del progetto;
- Requisito di Mandato. Il progetto di protezione e tutela del minore deve essere emanato dall'Autorità Giudiziaria, salvo quanto previsto dall'articolo 403 del Codice Civile.

Art. 4 Oggetto del Fondo

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate a sostenere l'attuazione di progetti di accoglienza per i minorenni al di fuori delle proprie famiglie. Nel dettaglio sono ammissibili le spese per inserimenti residenziali giudiziali in strutture di accoglienza per minorenni intese come unità di offerta, in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002 in corso di validità al momento dell'inserimento, di natura sociale e socio-sanitaria di cui alla DGRV n. 84/2007 e alla DGRV n. 242/2012 fatta eccezione per tutte le spese che in forza di altra disposizione di legge o di regolamento sono a totale carico del servizio sanitario nazionale:

- Unità d'offerta sociali:
 - comunità educativa per minori;
 - comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
 - comunità educativa mamma-bambino;
 - comunità familiare;
- Unità d'offerta socio-sanitarie:
 - comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

Sono escluse dal Fondo le spese sostenute per inserimenti a carattere consensuale e in affidamento etero-familiare sia residenziale che semiresidenziale.

Negli inserimenti in comunità "mamma-bambino", la quota della madre resta a carico del Comune di residenza e non rientra nel Fondo di Solidarietà. Negli inserimenti in unità d'offerta socio-sanitarie, possono essere riconosciute solo le spese della quota sociale ed è esclusa la quota sanitaria.

Art. 5 Limiti e modalità di erogazione dei fondi

Gli interventi di accoglienza dei minori all'interno delle comunità saranno finanziati a rendiconto del totale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare per le nuove accoglienze di minori in strutture residenziali, conteggiando per ogni Comune gli inserimenti successivi al primo (il primo inserimento pertanto non sarà calcolato per il rimborso a carico del Fondo).

L'importo da erogare a ogni singolo Comune sarà calcolato dividendo la somma totale del fondo disponibile per il numero totale di nuovi inserimenti di minorenni, calcolando per ogni Comune esclusivamente gli inserimenti successivi al primo. Per il calcolo dell'importo rimborsato dal Fondo verrà quindi applicata la seguente formula:

$$X = \frac{\alpha}{\beta}$$

X = Importo rimborsato dal Fondo di Solidarietà per ogni minorenni

α = Totale delle risorse disponibile nel Fondo di Solidarietà

β = Totale dei nuovi inserimenti di minori che accedono al Fondo (per ogni Comune non sarà conteggiato il primo inserimento)

In ogni caso la quota massima rimborsata non potrà superare il totale della spesa sostenuta e rendicontata dal Comune per il singolo minorenni.

L'importo della spesa da rendicontare al capofila dell'Ambito ATS VEN_15 per l'imputazione al Fondo dovrà essere al netto di eventuali altri contributi economici o risorse derivanti da progettazioni di Ambito destinate alla copertura anche parziale della spesa, come per esempio la compartecipazione da parte del nucleo familiare, e il contributo da parte di altri Enti o fondi.

Ogni anno, il capofila dell'Ambito ATS VEN_15 espone al Comitato dei Sindaci un report sull'andamento del Fondo.

Art. 6 Modalità operative di accesso al fondo

Una volta elaborato un progetto di protezione per un minorenni che implica la sua accoglienza in una Comunità, il Comune responsabile del progetto e competente dei relativi costi deve inviare una comunicazione al capofila dell'Ambito ATS VEN_15 con la richiesta di accedere al Fondo di Solidarietà. Insieme alla comunicazione dovranno essere trasmessi:

- La determinazione del Comune per l'assunzione della spesa per il collocamento;
- L'importo mensile della spesa prevista per l'attuazione complessiva del progetto;
- L'accordo di compartecipazione alla spesa da parte del nucleo familiare, anche se negativa.

Sulla base di questa comunicazione, il capofila dell'Ambito ATS VEN_15 preparerà un accordo da sottoscrivere con il Comune che ha richiesto l'accesso al Fondo. Questo accordo conterrà:

- Una sintesi del Progetto Individuale del minorenni;
- I costi mensili preventivati per la realizzazione del progetto;
- L'impegno del Comune nel monitoraggio dell'andamento del progetto attraverso i Servizi Sociali;
- Le modalità di calcolo delle spese del progetto da imputare al Fondo di Solidarietà;
- Le modalità di erogazione del contributo al Comune richiedente;
- Una dichiarazione da parte del Comune di non cumulabilità con altri contributi erogati da altri soggetti aventi la stessa finalità di spesa, impegnandosi a comunicare eventuali contributi che nel tempo potrebbero essere concessi;
- L'impegno a rendicontare il totale della spesa sostenuta al 31 dicembre.

Entro il primo mese dell'anno successivo, i Comuni che hanno fatto richiesta di accesso al Fondo dovranno trasmettere al capofila dell'Ambito ATS VEN_15 l'ammontare delle spese sostenute e le relative pezze giustificative.

Art. 7 Ruolo del capofila d'Ambito ATS VEN_15

Per garantire la gestione efficace del Fondo, il capofila dell'Ambito ATS VEN_15 si impegna a garantire le attività amministrative necessarie. Il capofila d'Ambito ATS VEN_15 individua il Servizio e il personale amministrativo incaricato di eseguire le seguenti mansioni:

- Esaminare e valutare le richieste di accesso al Fondo presentate dai Comuni;
- Gestione degli accordi da stipulare con i Comuni;
- Calcolare e liquidare gli importi ai Comuni secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento;
- Redigere un rapporto annuale da inviare al Comitato dei Sindaci sull'attività svolta, insieme a un resoconto dettagliato delle spese.

Art. 8 Risorse economiche

Il Fondo di Solidarietà è alimentato prioritariamente con eventuali utili d'esercizio del bilancio sociale dell'Azienda ULSS 6 Euganea per i Comuni dell'Alta Padovana e, in assenza di questi, attraverso un versamento annuale effettuato dai Comuni aderenti al Fondo. L'importo è quantificato in 0,50€ per

ciascun abitante censito nel modello ISTAT P2 riferito a due anni precedenti dell'anno di esercizio. Il Comitato dei Sindaci potrà definire annualmente anche importi diversi, tenendo conto dell'andamento delle spese del Fondo e dell'utile risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente.

Il Fondo di Solidarietà ammonta ad uno stanziamento iniziale di €0,50 per abitante residente nel 2021 e di €0,50 per abitante residente nel 2022 nei Comuni aderenti al Fondo come specificato nell'Allegato A) – “Elenco dei Comuni”.

L'implementazione del fondo può avvenire per liberalità a carico di Fondazioni, Enti, Imprese, Enti del Terzo Settore, Parrocchie e privati cittadini singoli o associati. Gli importi versati potranno comportare i benefici fiscali previsti per legge.

Art. 9 Norme finali

Il presente Regolamento resta in vigore, salvo modifiche, integrazioni o abrogazioni fino all'adozione di un nuovo Regolamento. Le modifiche non sostanziali al presente regolamento, come per esempio l'ammontare massimo dell'importo rimborsabile dal Fondo di Solidarietà, sono demandate al Comitato dei Sindaci e approvate dalle rispettive Giunte Comunali.

Il Comune che non intenda più aderire al Fondo, assume la relativa deliberazione di Consiglio e la trasmette al Comitato dei Sindaci del Distretto Alta Padovana entro il 31 dicembre così da rendere efficace l'uscita dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Comune che intende aderire al Fondo, a seguito della sua costituzione e avvio, dovrà versare, oltre alla quota prevista per l'anno in corso, una quota pro-capite per abitante calcolata dividendo la disponibilità economica residua del Fondo per il numero di abitanti dei Comuni aderenti al Fondo. Per il calcolo del numero degli abitanti sarà utilizzato il modello ISTAT P2 riferito a due anni precedenti dell'anno di esercizio.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti verranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di Solidarietà del presente regolamento.